

Pred a. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se siano da considerarsi vincitori quei concorrenti che avendo partecipato agli ultimi concorsi generali per le scuole medie e quali ex militari abbiano ottenuto l'idoneità con una votazione non inferiore ai sette decimi, e se i medesimi debbano essere assunti in servizio man mano che si rendano vacanti le cattedre per le discipline nelle quali si fossero considerati vincitori e considerati dal 1º luglio 1920 come straordinari a tutti gli effetti di carriera e di stipendio. In attesa di sistemazione coprirebbero la cattedra che occupano ora come supplenti ».

RISPOSTA. — « I concorrenti ai concorsi banditi nel 1919, siano essi ex-militari, od ex-supplenti, sono da considerarsi vincitori solo se siano compresi nel numero corrispondente alle cattedre messe a disposizione per quel determinato concorso.

« È da tener presente che il numero delle cattedre messe a concorso fu raddoppiato con decreto 20 dicembre 1910 e triplicato con decreto 10 giugno 1920, n. 911: altre concessioni non possono essere fatte senza suscitare legittime proteste da parte di tutti coloro che non hanno potuto prendere parte agli ultimi concorsi e che si vedranno tolto il modo di entrare in gara per coprire le cattedre vacanti.

« I vincitori dei predetti concorsi saranno nominati di ruolo a decorrere dal 1º ottobre e non dal 1º luglio 1920: tutte le nomine infatti devono decorrere dal 1º ottobre, cioè da quando le scuole si aprono e non dal termine dell'anno scolastico; ciò a prescindere dall'impossibilità materiale, dato che debbano farsi (e possono essere fatte solo dopo il movimento generale del 31 luglio) le offerte di nomina e di sede.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **ROSSI CESARE** ».

Scialoja. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e al ministro della marina.* — « Per conoscere se non credano opportuno eliminare una causa di vivo malcontento tra il personale della marina mercantile, concedendo la polizza dei combattenti a quelli che nel periodo della guerra furono imbarcati su piroscafi requisiti, militarizzati ed adibiti, quali antisommergibili, per evitare una disparità di trattamento in confronto dei marinai specialisti della Regia marina, imbarcati sui cennati piroscafi, ed a cui già tale beneficio è stato accordato ».

RISPOSTA. — « Si premette anzitutto, che di navi mercantili ed equipaggi misti (civili e militari) se ne ebbero durante la guerra molti, per

svariati servizi fra i quali quello per la caccia dei sommergibili figurò in misura che può dirsi senz'altro trascurabile. Si ritiene quindi che l'onorevole interrogante abbia voluto riferirsi ai piroscafi che vennero armati con cannoni a scopo di difesa, quali navi trasporto o navi scorta di convogli, e sui quali furono imbarcati alcuni cannonieri della marina per il servizio delle artiglierie ed eventualmente alcuni militari. Le navi mercantili in tali condizioni furono numerose e gli equipaggi rappresentano parecchie migliaia di uomini.

« Ad ogni modo, la differenza di trattamento alla quale accenna l'onorevole interrogante non può ritenersi sia stata a favore dei militari della Regia marina, poichè se è vero che a costoro venne concessa la polizza di assicurazione, un trattamento finanziario complessivamente molto superiore ebbero i marinai mercantili delle navi requisite, in forza del Decreto luogotenenziale 2392 in data 2 settembre 1917.

« Infatti, mentre ai militari del grado inferiore fu concessa una polizza di lire 500 riscuotibile dagli eredi in caso di morte per cause di guerra ed una di lire 1000 riscuotibile dagli eredi o dai titolari stessi dopo 30 anni, agli equipaggi mercantili l'indennità in caso di morte venne fissata — giusta l'articolo 5 del suddetto decreto — in quote varianti da lire 20,000 a lire 30,000, pur rimanendo in vigore le altre assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

« È bensì vero che ai militari resta sempre la citata polizza di lire 1000, che essi possono ora riscattare anticipatamente ottenendo 400 lire nominali in cartelle del prestito nazionale; ma questo beneficio appare ben poca cosa in confronto del trattamento economico di cui ha goduto durante la guerra il personale mercantile delle navi requisite, in confronto ai militari della Regia marina.

« Non solamente quel personale ricevette sempre paghe contrattuali di arruolamento di gran lunga superiore agli assegni dei militari; ma in forza del menzionato decreto n. 1392, il personale stesso frui di tre speciali indennità a carico dello Stato e cioè:

lire 30 mensili per caro-viveri;

il 25% di aumento sulle paghe contrattuali per indennità divieto di sbarco;

soprassoldo giornaliero di guerra nella misura di lire 1,00 per la bassa forza e di lire 2,50 per i sottufficiali.

« In loro confronto, i militari della Regia marina non ricevettero invece che le normali paghe, assai modeste, ed un soprassoldo giornaliero complessivo variante da L. 1,20 per i marinai a lire 3,00 per i sottufficiali.

« Non sembra quindi che realmente esista una disparità di trattamento economico a favore dei